



**Legali - AGGIORNAMENTO del 13 febbraio 2024**

## **ULTERIORE CONFERMA DEL TAR EMILIA ROMAGNA CHE I DIRITTI DI USCITA E TRANSITO FERETRI SUL TERRITORIO COMUNALE SONO ILLEGITTIMI**

Informiamo che l'11 gennaio 2024 la seconda sezione del Tar dell'Emilia-Romagna (Sentenza N. 00091/2004 REG.PROV.COLL. N. 00991/2018 REG.RIC.) ha annullato "la determina dirigenziale del 2018 del Comune di Bologna e il relativo tariffario nella parte in cui assoggettano al pagamento di diritti il trasporto di salme entro il territorio comunale o da e per il territorio comunale".

A seguito di una pluralità di ricorsi ed azioni legali promosse dalla FENIOF negli ultimi 30 anni si era da tempo giunti ad una certezza di diritto (peraltro ribadita anche dal Consiglio di Stato) in ordine alla demolizione delle privative sui trasporti funebri e connessi diritti fissi, ritenuti illegittimi. Purtroppo, alcune amministrazioni comunali – tra le quali Bologna- avevano perseverato nel prevederli mantenendo di fatto in essere gli aspetti più fastidiosi della questione "privative" ovvero le richieste di corrispettivi in denaro per consentire i trasporti dei defunti che gravavano sulle tasche dei cittadini dolenti.

Siamo pertanto più che lieti che, con le fondamentali giurisprudenziali gettate dalla FENIOF, l'associazione EFI, unitamente ad una impresa funebre a questa associata, abbiano promosso un ricorso contro la determina dirigenziale di Bologna che prevedeva ancora tali diritti fissi sui trasporti funebri.

I giudici del Tar, facendo riferimento a una sentenza del Consiglio di Stato, affermano che "*il trasporto funebre, pur qualificandosi quale servizio pubblico locale, può essere liberamente esercitato dalle imprese private in regime di libera concorrenza, non rientrando tra quelli riservati dalla legge in via esclusiva a comuni e province*". Nella sentenza si precisa che "*per effetto dell'intervenuta abrogazione della privativa comunale sul servizio in questione, al Comune non è più consentito fissare le tariffe alle quali viene erogato il servizio, e nemmeno esigere il diritto fisso di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 19 del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria*". Quello che il Comune può fare "*è istituire una tassa per i servizi indivisibili a carico della finanza locale per l'autorizzazione a eseguire il trasporto funebre*".

Speriamo che il Comune di Bologna ora non adoperi la furbizia di alcuni comuni che, non potendo più esigere i diritti fissi, hanno nel tempo adeguato i "corrispettivi per rilascio documenti di trasporto funebre" agli importi di questi ultimi; sarebbe una azione criticabile sotto plurimi punti di vista soprattutto da parte della popolazione che subisce un evento luttuoso.

Copia della Sentenza del TAR Emilia Romagna è richiedibile alla FENIOF inviando una email all'indirizzo [info@feniof.it](mailto:info@feniof.it)